



Spett. le

Prot. n./2019

Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, del servizio di "Progettazione e realizzazione di un progetto pilota integrato per la filiera legno-energia" – PSL 2014 – 2020 del GAL Terre Pescaresi, sotto intervento 19.2.1.2.1 – "Filieri energetiche locali nelle Terre Pescaresi" – CUP C59E19000800009 - CIG 8079201F90 - Invito a presentare offerta.

La Società Consortile a r.l. Terre Pescaresi – Via A. Costa n° 4 65024 Manoppello (PE) - P.Iva 01636690685 – Pec: terrepescaresi@pec.it, (di seguito GAL)

PREMESSO CHE

- con Determinazione TP02/2019 del 12/04/2019 il GAL Terre Pescaresi ha deliberato di affidare il servizio di "Progettazione e realizzazione di un progetto pilota integrato per la filiera legno-energia" attraverso procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016", applicando il criterio di aggiudicazione basato sul minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 4 del d.lgs. n. 50/2016;
- in data 15/04/2019 il GAL ha pubblicato l'Avviso di indagine di mercato afferente il servizio di "Progettazione e realizzazione di un progetto pilota integrato per la filiera legno-energia";
- all'avviso pubblico hanno risposto e sono risultati ammissibili cinque operatori economici;

INVITA

Codesto spettabile operatore economico a presentare la sua migliore offerta con le modalità e nei termini indicati nella presente lettera di invito e alle condizioni dalla stessa disciplinate e di seguito pubblicizzate.

1. STAZIONE APPALTANTE

Società Consortile a r.l. Terre Pescaresi – Via A. Costa n° 4 65024 Manoppello (PE) - P.IVA 01636690685 – Pec: terrepescaresi@pec.it

2. ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

Sono individuati i seguenti elementi essenziali del contratto:



2.a) Oggetto del contratto

Nel PSL 2014 – 2020 il GAL Terre Pescaresi ha pianificato la realizzazione di un intervento finalizzato a favorire lo svolgimento di attività sostenibili sotto il profilo ambientale incentivando la creazione di filiere energetiche locali.

Le superfici forestali nelle Terre Pescaresi offrono una buona disponibilità di biomassa legnosa da destinare alla filiera legno-energia e al contempo assicurano funzioni ambientali in termini di presidio del territorio, tutela della biodiversità, regolazione del ciclo delle acque e mitigazione nei confronti del cambiamento climatico, aumentando le potenzialità dell'uso del patrimonio boschivo, e al contempo garantendo un'ottima funzione di carbon sink.

Lo sviluppo della filiera legno energia rappresenta un'importante opportunità per promuovere da un lato la gestione attiva dei boschi e dall'altro per innescare significativi sviluppi socio-economici per le aziende agro-forestali, per i comuni e altri enti pubblici che operano nell'area.

La possibilità di incrementare l'uso della biomassa solida agro-forestale inoltre può rappresentare, soprattutto nei contesti caratterizzati da elevate esigenze di calore durante il periodo invernale, un'importante opportunità per garantire buoni livelli della qualità dell'aria.

La possibilità di utilizzare sistemi ad alto rendimento energetico ($\geq 90\%$), che presentano un elevato livello tecnologico per l'abbattimento dei fumi e delle polveri sottili (PM10-PM 2,5), accompagnato dalla realizzazione di reti di teleriscaldamento che permettono di connettere una serie di utenze ad un unico punto di produzione, può determinare effetti di sostituzione di apparecchi obsoleti (camini e stufe tradizionali per uso civile nonché altri sistemi alimentati con fonti fossili ad uso industriale) caratterizzati da parametri emissivi non in linea con la normativa comunitaria e nazionale.

L'intervento del GAL si propone quindi, nell'ambito di un più ampio intervento pilota che interessi l'area, di analizzare la situazione territoriale ed elaborare uno studio di fattibilità per la creazione di una filiera per l'approvvigionamento di biomassa forestale che coinvolga gli operatori del sistema agro-forestale e gli utilizzatori di energia, con l'obiettivo di sviluppo della filiera legno-energia.

In particolare, verrà studiata la possibilità di creazione di progetti integrati per le filiere legno-energia, attraverso l'aggregazione di imprese agro-forestali e Enti, pubblici e privati.

SPECIFICA DEL SERVIZIO RICHIESTO

Il servizio richiesto consiste nella progettazione e realizzazione di un progetto pilota integrato per lo sviluppo della filiera legno-energia, finalizzato all'aggregazione di imprese agro-forestali ed enti, pubblici e privati, alla progettazione e realizzazione di interventi per il raggiungimento degli obiettivi di filiera.

Attività e fasi del progetto pilota:

- 1) Analisi del contesto territoriale in termini di risorse forestali, proprietari forestali ed imprese;
- 2) Animazione territoriale per la creazione di una filiera legno – energia;
- 3) Elaborazione di un protocollo d'intesa da sottoscrivere riguardante la promozione della filiera energetica;
- 4) Elaborazione di strumenti per la creazione di una struttura associativa di gestione della filiera (associazione, rete, consorzio, ecc.);
- 5) Disseminazione delle attività e dei risultati.



Gli Indicatori che verranno utilizzati per valutare l'efficacia dell'azione commissionata ed il raggiungimento degli obiettivi sono:

- 1) Analisi della potenzialità territoriali in merito alle risorse forestali e in merito agli attori potenzialmente coinvolgibili (Comuni proprietari forestali, proprietari forestali privati, Consorzi forestali, Imprese e cooperative forestali, potenziali fruitori dell'energia producibile, ecc.);
- 2) Attività di Animazione territoriale finalizzata a raccogliere le adesioni dei diversi partecipanti all'accordo di filiera con iniziative di informazione dei soggetti coinvolti con studio di casi di successo in ambito regionale, nazionale ed europeo;
- 3) Elaborazione di un protocollo d'intesa da sottoscrivere riguardante la promozione della filiera energetica e coordinamento della fase attuativa per la creazione di una struttura associativa di gestione della filiera;
- 4) Disseminazione delle attività e dei risultati.

Output richiesti:

- 1) Realizzazione di uno studio che analizzi, con capacità di sintesi, le potenzialità territoriali offerte dalle risorse forestali e dagli attori locali potenzialmente coinvolgibili (Comuni proprietari forestali, proprietari forestali privati, Consorzi forestali, Imprese e cooperative forestali, potenziali fruitori dell'energia producibile, ecc.) con la realizzazione di almeno n° 20 interviste agli attori interessati, oltre che raccolta ed analisi dei dati territoriali ed economici con sintetica cartografia;
- 2) Attività di animazione territoriale finalizzata a raccogliere le adesioni dei diversi partecipanti all'accordo di filiera con iniziative di informazione dei soggetti coinvolti con studio di casi di successo in ambito regionale, nazionale ed europeo con realizzazione di almeno n° 3 incontri territoriali, in luoghi e date concordate preventivamente con il GAL, e n° 2 Study Visit in ambito regionale, nazionale e/o europeo aperti alla partecipazione degli attori della filiera;
- 3) Elaborazione di un protocollo d'intesa da sottoscrivere riguardante la promozione della filiera energetica e coordinamento della fase attuativa per la creazione di una struttura associativa di gestione della filiera con sottoscrizione di almeno un protocollo di intesa della filiera e la produzione di tutto il materiale necessario per la costituzione di un organismo di filiera (statuto, regolamento, ecc.);
- 4) Disseminazione delle attività e dei risultati con la realizzazione di un sito web dedicato alle attività, collegato con quello del GAL, almeno n° 6 news letter con diffusione informatica e produzione cartacea strettamente necessaria alla animazione degli incontri ed iniziative, n° 1 evento iniziale pubblico di presentazione del progetto e n° 1 evento finale pubblico di presentazione dei risultati.

L'aggiudicatario dell'affidamento provvederà a sue spese alla produzione dei contenuti, alle spese di qualsiasi genere per la realizzazione degli eventi, alla stampa dei materiali necessari, organizzando mezzi e risorse umane necessari, coordinandosi con il GAL per le scelte dei tempi e dei luoghi da interessare e delle risorse locali da coinvolgere.

Tutto il materiale prodotto, compreso il materiale fotografico e video prodotti durante le iniziative, dovrà essere consegnato al GAL in via informatica, sia durante che alla fine della commessa.

L'appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito "Codice"), in quanto le prestazioni oggetto del contratto sono funzionalmente connesse e non sussistono, pertanto, i presupposti per la divisione in lotti.



Natura del servizio: Codice CPV: 73300000-5.

Codice del luogo di esecuzione del contratto (NUTS) ITF13.

2.b) Durata dell'affidamento

L'affidamento avrà una durata di 24 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del relativo contratto di appalto.

2. c) Importo dell'appalto

L'importo complessivo posto a base della procedura negoziata per l'intera durata dell'affidamento, basato sull'importo totale pagabile al netto IVA, è pari ad euro 95.000,00 (IVA ESCLUSA). Il calcolo per la determinazione del prezzo posto a base della procedura negoziata tiene conto dell'importo massimo stimato, definito a seguito di un'accurata ed analitica verifica della reale congruità in relazione alle prestazioni e ai costi per l'esecuzione del servizio.

L'intervento realizzato nell'ambito della Misura 19 del PSR Abruzzo 2014-2020 è cofinanziato dal fondo FEASR.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti nei commi seguenti.

3.a Requisiti generali

Non sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata e sono, perciò, esclusi gli operatori economici per i quali sussista anche una sola delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Rilevano quali cause di esclusione, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice, gli illeciti professionali gravi tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento.

La stazione appaltante valuta, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i comportamenti idonei ad alterare illecitamente la *par condicio* tra i concorrenti oppure in qualsiasi modo finalizzati al soddisfacimento illecito di interessi personali in danno dell'amministrazione aggiudicatrice o di altri partecipanti, posti in essere, volontariamente e consapevolmente dal concorrente, quali, a titolo esemplificativo, quanto all'ipotesi legale del «tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante», gli atti idonei diretti in modo non equivoco a influenzare le decisioni della stazione appaltante in ordine:

1. alla valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione;
2. all'adozione di provvedimenti di esclusione;
3. all'attribuzione dei punteggi.

Acquista, inoltre, rilevanza, la previsione di accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.

3.b Requisiti di idoneità professionale richiesti e mezzi di prova

Iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento di attività coerenti con quelle oggetto della presente



procedura negoziata.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Per la comprova dell'iscrizione in registri e albi, per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema AVCPass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVCPass.

3.c Requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti e mezzi di prova

Idonee dichiarazioni bancarie fornite da una Banca. Le dichiarazioni devono rispettare il "Fac simile lettera di referenze bancarie" (Allegato 5 alla presente lettera).

3.d Requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti e mezzi di prova

Possesso di risorse umane, risorse tecniche e dell'esperienza necessarie per eseguire il servizio richiesto con un adeguato standard di qualità. Il mezzo di prova richiesto è l'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui sono in possesso i componenti della struttura tecnica-operativa/gruppi di lavoro che realizzeranno l'attività oggetto del contratto.

4. AVCPASS

La verifica del possesso dei requisiti generali e speciali sopra indicati avviene, ai sensi dell'articolo 216, comma 13, del Codice e ai sensi della Delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dalla predetta Autorità Nazionale Anticorruzione.

Per l'utilizzo del sistema AVCPASS, l'operatore economico interessato a partecipare alla procedura deve obbligatoriamente registrarsi al servizio accedendo all'apposito *link* sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni contenute nel Manuale Utente pubblicato sul Portale stesso.

Dopo la registrazione al servizio AVCPASS, l'operatore economico indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare (per la presente procedura il CIG è 8079201F90. Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante.

Tutte le comunicazioni svolte nell'ambito del sistema AVCPASS sono effettuate tramite PEC. Pertanto, è necessario che ciascuno dei seguenti soggetti possieda un indirizzo PEC (Art. 3, comma 2, Delibera ANAC n. 157/2016):

- almeno un amministratore/legale rappresentante di ogni operatore economico (casella PEC personale dell'amministratore e casella PEC dell'operatore economico); nel caso di operatore economico persona fisica, casella PEC personale;
- eventuale delegato dall'operatore economico (casella PEC personale del delegato e casella PEC dell'operatore economico).

I documenti inseriti nel sistema AVCPASS dagli operatori economici devono essere firmati digitalmente dai soggetti di cui all'art. 3, comma 2 lett. c) e d) della Delibera ANAC n. 157/2016. Pertanto tali soggetti devono



dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori.

5. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica/finanziaria e di capacità tecnico/professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti (imprese ausiliarie).

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'operatore economico che intende avvalersi delle capacità di altri soggetti allega le dichiarazioni indicate al comma 1 dell'art. 89 del Codice. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia provvisoria.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il concorrente allega altresì alla domanda di partecipazione, in originale o copia autentica il contratto di avvalimento, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone al concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice con riferimento ai criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.



6. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 105 del Codice, come modificato dalla Legge n. 55/2019 è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, purché:

1. il subappaltatore sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice;
2. all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o le parti del servizio che si intende subappaltare;
3. l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 105 del Codice, come modificato dalla legge n. 55/2019.

7. MODALITÀ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELL'OFFERTA

Le offerte, redatte in lingua italiana, e sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore economico partecipante o da un suo procuratore, dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla sede legale di Terre Pescaresi Soc. Cons. a r.l. in Via A. Costa n° 4, 65024 Manoppello **entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 18 Novembre 2019.**

Con riferimento alla presentazione dell'offerta, la Stazione appaltante, non disponendo ancora di strumenti e dispositivi elettronici tali da garantire la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile, ritiene necessario l'utilizzo di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici, ai sensi dell'art. 52, comma 3, del Codice, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale contenente le "Modalità di digitalizzazione delle procedure" previsto dall'art. 44 del Codice.

Pertanto, il plico contenente l'offerta, a pena di esclusione, dovrà pervenire integro e sigillato sui lembi di chiusura, con consegna a mano direttamente alla sede legale di Terre Pescaresi Soc. Cons. (aperta dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00) ovvero spedito a mezzo del Servizio Postale o di corriere autorizzato e dovrà recare l'indicazione del mittente e la dicitura: "Non aprire: Procedura affidamento servizio di Progettazione e realizzazione di un progetto pilota integrato per la filiera legno-energia - Offerta. CUP C59E19000800009 - CIG 8079201F90"

Ai fini della presentazione dell'offerta entro il termine di scadenza sopra indicato faranno fede la data e l'ora apposte sul plico da parte di Terre Pescaresi Soc. Cons. a r.l.

L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di Terre Pescaresi Soc. Cons. a r.l. ove, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine di scadenza.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche se spediti prima della scadenza del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante; tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. Per le offerte pervenute in ritardo, rispetto alla predetta data di scadenza, non saranno ammessi neppure reclami, anche se spedite prima della stessa.

L'offerta e tutta la documentazione richiesta dovranno essere contenute, a pena di esclusione dalla gara, in un unico plico sigillato sui lembi di chiusura.

Il suddetto plico deve contenere al suo interno n. 2 (due) buste integre, sigillate sui lembi di chiusura e non trasparenti, recanti l'intestazione del mittente e l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e contenenti rispettivamente la documentazione amministrativa (dicitura da apporre sulla busta: Busta A –



Documentazione Amministrativa) e l'offerta economica (dicitura da apporre sulla busta: Busta B – Offerta economica), come di seguito meglio indicato.

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

La mancata sigillatura delle buste "A" e "B" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da comprometterne la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Le offerte non possono essere condizionate né sottoposte a termini non espressamente previsti dai documenti di gara.

7.a Contenuto del plico

I plichi dovranno contenere all'interno le seguenti buste, a pena di inammissibilità:

- BUSTA A "Documentazione Amministrativa - Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di Progettazione e realizzazione di un progetto pilota integrato per la filiera legno-energia – CUP C59E19000800009 - CIG 8079201F90".
- BUSTA B "Offerta Economica – Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di Progettazione e realizzazione di un progetto pilota integrato per la filiera legno-energia - CUP C59E19000800009 - CIG 8079201F90".

7.b Contenuto della "BUSTA A - Documentazione amministrativa"

La busta "A – Documentazione amministrativa" dovrà contenere i seguenti documenti:



1) **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA**, utilizzando preferibilmente il modello allegato alla presente lettera (Allegato 1), corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. Alla domanda di partecipazione va allegata copia della procura nel caso in cui l'offerta sia presentata da un soggetto diverso dal legale rappresentante della Ditta concorrente, anche in semplice copia fotostatica accompagnata da una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che confermi la persistenza del conferimento dei poteri di rappresentanza, corredata da copia fotostatica del documento d'identità valido del sottoscrittore.

2) **DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)**: Il concorrente compila il DGUE (utilizzare il modello allegato alla presente lettera - Allegato 2) di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, rendendo tutte le informazioni richieste e pertinenti mediante la compilazione delle seguenti Parti:

- Parte II – Informazioni sull'operatore economico;
- Parte III – Motivi di esclusione: Ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), c-quater) f-bis) e f-ter) del Codice (redatta preferibilmente secondo il Modello di cui all'Allegato 3 Dichiarazioni Integrative)
- Parte IV – Criteri di selezione: il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti barrando direttamente la sezione «α ovvero compilando le sezioni A, B e C;

nelle parti pertinenti e sottoscrivendo la parte VI già precompilata.

Il DGUE POTRA' ESSERE TRASMESSO in formato elettronico, su supporto informatico (cd ROM O USB) SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE in formato CADES (file con estensione .p7m) ED ESSERE INSERITO ALL'INTERNO DELLA BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

3) **DICHIARAZIONI INTEGRATIVE**: Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni (contenute nel modello Allegato 3), anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- a. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), c-quater) f-bis) e f-ter) del Codice;
- b. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- c. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
- d. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- e. indica i dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle



comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice;

- f. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- g. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

- h. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

4) **DOCUMENTAZIONE A CORREDO**: il concorrente inserisce nella Busta A – Documentazione Amministrativa i seguenti documenti:

- a) **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- b) **DOCUMENTO ATTESTANTE LA GARANZIA PROVVISORIA con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore** di cui all'art. 93, comma 8 del Codice. Per gli operatori economici che presentano la garanzia provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della garanzia;
- c) **IDONEE DICHIARAZIONI BANCARIE FORNITE DA UNA BANCA**, secondo il fac simile "lettera di referenze bancarie" di cui al modello allegato alla presente lettera (Allegato 5);
- d) **INDICAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI DI CUI SONO IN POSSESSO I COMPONENTI DELLA STRUTTURA TECNICA/GRUPPI DI LAVORO CHE REALIZZERANNO L'ATTIVITA' OGGETTO DEL CONTRATTO.**



7. c Contenuto della “BUSTA B – Offerta economica”

La busta “B – Offerta economica” dovrà contenere l’offerta economica, redatta in lingua italiana utilizzando preferibilmente il Modello di cui all’Allegato 4 alla presente lettera, debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Impresa o dal suo procuratore, con l’indicazione, a pena di esclusione, del prezzo offerto al netto di IVA scritto in cifre ed in lettere e del ribasso percentuale offerto, espresso in cifre e in lettere, rispetto all’importo posto a base di gara. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali, senza eseguire arrotondamenti. L’offerta non dovrà in alcun modo essere condizionata o redatta in modo indeterminato. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

8. SOCCORSO ISTRUTTORIO.

Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti per i quali ricorra anche una sola delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Per le altre cause di esclusione, si farà riferimento alle indicazioni fornite dall’ANAC nella Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 e nella Determinazione n. 1 dell’8 gennaio 2015, da intendersi integralmente richiamate.

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’art. 85 del medesimo decreto, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, al concorrente verrà assegnato un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione indicato dalla stazione appaltante il concorrente è escluso dalla gara. Ove il concorrente produca, all’esito della suddetta richiesta, dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta medesima, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso di tale termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

Il mancato o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, costituisce causa di esclusione.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara, entrambi aventi rilevanza in fase di gara,



sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Costituiscono invece irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

NOTA BENE: l'istituto del soccorso istruttorio non può essere utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito di partecipazione mancante alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Pertanto, sarà disposta l'esclusione del concorrente che, entro il termine perentorio per la presentazione dell'offerta, non possieda i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del d.lgs. n. 50/2016. I prezzi indicati nell'offerta non potranno subire variazioni in aumento per effetto di erronee previsioni dell'impresa.

10. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 25 Novembre alle ore 09.30, presso la sede di Terre Pescaresi Soc. Cons. a r.l. in Via A. Costa n° 4, 65024 Manoppello (PE).

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno 1 (un) giorno prima della data fissata. Parimenti le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data ed orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC.

Nella prima seduta pubblica il Responsabile Unico del Procedimento procederà:

- 1) a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti, a verificare la presenza in essi, una volta aperti, delle buste "A" e "B" e a verificare l'integrità delle predette buste;
- 2) ad aprire la Busta "A – Documentazione Amministrativa" per controllare che i documenti ivi contenuti siano completi;
- 3) a verificare la conformità della documentazione amministrativa prodotta a quanto richiesto nella presente lettera di invito;
- 4) ad attivare, se ritenuto opportuno, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 8;
- 5) a verificare che i concorrenti non abbiano partecipato alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero non abbiano partecipato alla gara anche in forma singola;
- 6) a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

All'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti nella presente lettera di invito, la stazione appaltante adotterà un provvedimento per determinare l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti, di cui si darà avviso ai concorrenti a mezzo posta elettronica certificata nei



termini di cui al comma 5 dell'art. 76 del Codice.

Qualora si renda necessario procedere a più approfondite verifiche circa il possesso dei requisiti o si ritenga di chiedere integrazioni o chiarimenti ai concorrenti, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, non si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e si terrà una seconda seduta di gara la cui data verrà comunicata ai concorrenti mediante posta elettronica certificata.

Esaurita questa prima fase pubblica della procedura e dopo aver verificato gli eventuali chiarimenti richiesti, il Responsabile del Procedimento procederà, nella medesima seduta o in una seduta pubblica successiva:

- 1) all'apertura delle Buste "B - Offerta Economica", contenenti l'offerta economica;
- 2) all'individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97 del Codice, come modificato dalla legge del 14.06.2019 n. 55 e ai successivi adempimenti.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte vincenti uguali si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario con sorteggio. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Alle sedute di gara può assistere chiunque vi abbia interesse, ma sono ammessi a fare osservazioni con richiesta di verbalizzazione solo i titolari/legali rappresentanti delle imprese partecipanti alla gara o soggetti muniti di delega o procura a rappresentare il concorrente, da esibire al Responsabile del Procedimento.

11. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. In particolare, secondo quanto previsto dal comma 2 bis del suddetto art. 97, come modificato dalla legge del 14/06/2019 n. 55, nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 15 la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata. Ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP procede come segue:

- a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
- d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);
- e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Il calcolo di cui al comma 2-bis dell'art. 97 sarà effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari a cinque.



Si procederà ai sensi del comma 5 dell'art. 97. In particolare, si procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Ai fini di tale verifica, il RUP richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione per iscritto delle spiegazioni. La Stazione appaltante esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 dell'art. 97 del Codice o se ha accertato, con le modalità di cui sopra, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del Codice;
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, del Codice rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del Codice.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c), e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili.

12 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.

All'esito delle operazioni di gara il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto. Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei requisiti speciali di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

L'aggiudicazione, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, verrà disposta con apposito provvedimento e verrà comunicata ai concorrenti a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 76, comma 5, del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, dopo la verifica con esito positivo del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara (generali e speciali).

In caso di esito negativo delle predette verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria, procedendo altresì, alle verifiche nei confronti dello stesso nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.



Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del D. Lgs. n 50/2016, trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b). del Codice, non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto di cui all'art. 32, comma 9.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Si rammenta l'obbligo dell'impresa aggiudicataria della presentazione di tutta la documentazione occorrente per la stesura del contratto d'appalto, ivi compresa, ove richiesta, la dichiarazione ex D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata come indicato dall'art. 32, comma 14. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Il concorrente aggiudicatario dovrà:

- ✓ costituire la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del Codice, nella misura del 10% dell'importo contrattuale, salvo gli aumenti e riduzioni previsti dallo stesso articolo;
- ✓ prestarsi a stipulare il contratto entro i termini assegnati.

Si ricorda che la mancata produzione, entro i termini assegnati, dei documenti richiesti per la stipula del contratto o la non corrispondenza di essi a quanto dichiarato in sede di gara, determinerà, oltre alle eventuali conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, l'annullamento dell'aggiudicazione, l'incameramento della garanzia provvisoria e la segnalazione dei fatti all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ove necessario.

Ugualmente, qualora l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione del contratto nella data stabilita o rifiuti di costituire la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alle comunicazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. Ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'aggiudicatario è tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati (accesi, anche in via non esclusiva, presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa), entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conto già esistente, entro 7 giorni dall'utilizzo per le operazioni relative alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura negoziata, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

13. GARANZIE

13.a Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, a favore di TERRE PESCARESI SCARL, pari al 1 per cento del prezzo base indicato nel presente invito e precisamente di importo pari ad €

1.650,00 (euro milleseicentocinquanta/00), salvo quanto previsto al comma 7 del suddetto articolo 93, sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente. La Stazione appaltante ritiene che la riduzione dal 2% al 1% renda l'importo della garanzia proporzionata e adeguata alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente (5).

- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) **in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato** depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore di TERRE PESCARESI SCARL; il valore deve essere al corso del giorno del deposito. L'attestazione del deposito dovrà essere allegata alla documentazione di gara nella "Busta A – Documentazione amministrativa";
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, **in contanti, in assegni circolari o con bonifico eseguito a favore della Stazione appaltante sul conto corrente IBAN IT10P033590160010000131919 intestato a Terre Pescaresi Soc. Cons a r.l. con la seguente causale "Garanzia provvisoria – Procedura negoziata art. 36, c.2, lett. b, del Codice per servizio di Progettazione e realizzazione di un progetto pilota integrato per la filiera legno-energia". La contabile del bonifico effettuato** dovrà essere allegata alla documentazione di gara nella "Busta A – Documentazione amministrativa";
- c) **fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/12>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (G.U. del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- 3) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- 4) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 5) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;



La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti, fornendo copia dei certificati posseduti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

13. b Garanzia definitiva

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, salvo gli aumenti indicati nell'art.103 del Codice.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice per la garanzia provvisoria, specificate al punto "13.a Garanzia provvisoria" del presente invito.

Anche la garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50".

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Per tutto quanto non espressamente indicato si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 103 del Codice.



14. PAGAMENTI

Il compenso che verrà corrisposto all’Affidatario per la prestazione del servizio, sarà quello dallo stesso offerto, rimanendo fisso ed invariabile.

I pagamenti, corrisposti a seguito di emissione della relativa fattura e relazione tecnica, potranno rispettare i seguenti stati di avanzamento dei lavori (SAL):

1° SAL del 30% dell’importo contrattuale – alla conclusione delle attività di cui al punto 1 degli output contrattuali (Realizzazione di uno studio che analizzi, con capacità di sintesi, le potenzialità territoriali offerte dalle risorse forestali e dagli attori locali potenzialmente coinvolgibili).

2° SAL del 30% dell’importo contrattuale - alla conclusione delle attività di cui al punto 2 degli output contrattuali (Attività di animazione territoriale).

3° SAL del 30% dell’importo contrattuale - alla conclusione delle attività di cui al punto 3 degli output contrattuali (Elaborazione di un protocollo d’intesa da sottoscrivere riguardante la promozione della filiera energetica e coordinamento della fase attuativa per la creazione di una struttura associativa di gestione).

Saldo Finale del restante 10% dell’importo contrattuale - alla conclusione delle attività di cui al punto 4 degli output contrattuali (Disseminazione delle attività e dei risultati) a seguito di positiva verifica dell’attività complessivamente svolta.

L’aggiudicatario potrà scegliere di presentare la richiesta di un numero di SAL inferiori a quelli sopra pianificati, aggregando uno o più SAL al raggiungimento degli obiettivi prefissati per i singoli acconti.

I SAL e il saldo finale saranno corrisposti a seguito di emissione di regolare fattura e di una relazione tecnica da parte dell’aggiudicatario dell’affidamento, dopo accertamento della regolare esecuzione del servizio oggetto del contratto, valutabile in base agli output specificati nell’oggetto del contratto realizzati e dopo la verifica della regolarità contributiva. I pagamenti avverranno mediante bonifico bancario eseguito a favore dell’aggiudicatario.

15. ANNULLAMENTO E REVOCA DELLA PROCEDURA

Il GAL si riserva la facoltà di non aggiudicare l’affidamento nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, alle esigenze ed alla disponibilità economica del consorzio. E’ facoltà del GAL, nel corso dell’esame delle offerte, richiedere ai partecipanti chiarimenti e delucidazioni. Il GAL, a suo insindacabile giudizio, può revocare od annullare la presente procedura prima dell’aggiudicazione definitiva, senza alcuna pretesa di indennizzo o risarcimento da parte delle ditte partecipanti.

16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario, anche di uno solo degli obblighi derivanti dal contratto, questo potrà essere risolto dal GAL ai sensi delle disposizioni del Codice Civile.

E’ prevista la risoluzione contrattuale inoltre anche nei seguenti casi:

- nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della documentazione offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto ed a servizio parzialmente eseguito;
- quando l’aggiudicatario viene sottoposto ad una procedura di fallimento;
- nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell’aggiudicatario;
- nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato nel termine di esecuzione superiore a 30g.;

Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito di comunicazione da parte di Terre Pescaresi effettuata con lettera raccomandata o posta certificata. Nel caso



di risoluzione del contratto l'aggiudicatario sarà obbligato all'immediata sospensione dell'esecuzione del servizio ed al risarcimento dei danni consequenziali.

17. SCHEMA DI CONTRATTO

Lo schema di contratto è allegato al presente Invito (Allegato 6).

18. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO (GDPR) 2016/679 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"

Il Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che il GAL intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti e della riservatezza degli operatori economici partecipanti alla presente procedura negoziata. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679 s'informano i concorrenti alla presente procedura negoziata che:

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti;
- Il titolare del trattamento è la Società Consortile a r.l. Terre Pescaresi;
- Il responsabile titolare del trattamento dei dati è Elisa Carestia;
- il trattamento dei dati avviene presso la sede della Società Consortile a r.l. Terre Pescaresi, in Via Andrea Costa n° 4 – 65024 Manoppello (PE);
- in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679.

19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Pescara, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri ex art. 209 del Codice.

20. MODALITÀ DI CONTATTO CON LA STAZIONE APPALTANTE

Il Responsabile unico del procedimento è Elisa Carestia

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo PEC: terrepescaresi@pec.it, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed



Pag. 21

efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC del GAL terrepescaresi@pec.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

21. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Lettera di invito;
- 2) Allegato 1 – Domanda di partecipazione;
- 3) Allegato 2 – Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- 4) Allegato 3 – Dichiarazioni integrative;
- 5) Allegato 4 – Offerta economica;
- 6) Allegato 5 – Fac Simile referenze bancarie;
- 7) Allegato 6 – Schema di contratto.

Manoppello, 28/10/2019

Il RUP

Elisa Carestia